

a) la dichiarazione del pagamento delle tasse marittime, indicando il numero e la data della relativa quietanza ;

b) le dichiarazioni di armatore, o suo rappresentante ;

c) la dichiarazione da chiedersi all'armatore od a chi per esso, oppure ricevuta dallo stesso assicuratore, se il bastimento sia o no assicurato, indicando, nel caso affermativo, l'ente assicuratore ed il luogo dove risiede ;

d) le dichiarazioni relative alle visite fatte per accertare il buono stato di navigabilità del bastimento e delle macchine, e la esistenza a bordo degli attrezzi, corredi ed istrumenti prescritti ; ovvero i documenti equivalenti, secondo le norme stabilite dal presente regolamento ;

e) la menzione degli atti di nascita, di morte, o di scomparsa in mare di qualche persona, stesi durante il viaggio ;

f) la menzione dei testamenti fatti durante il viaggio.

327. Le note relative alle dichiarazioni accennate nelle lettere *a, b, c, d* del precedente articolo, devono figurare nella prima pagina del ruolo, firmate dall'ufficiale di porto o consolare.

328. Gli uffici di porto

trascriveranno, prima di rilasciarlo, il ruolo d'equipaggio, con tutte le annotazioni, nel registro copia-ruoli conforme al modello espressamente stabilito.

329. Le vidimazioni sui ruoli di equipaggio devono farsiempiendo la prima colonna della 4^a pagina dei medesimi, e poi la seconda, restando proibito di farle trasversalmente e nelle altre parti della pagina stessa, non che nell'interno dei ruoli.

La menzione degli atti di nascita, di morte, di scomparsa in mare, e dei testamenti fatti durante il viaggio, si eseguisce nella 4^a pagina del ruolo, dopo l'ultima vidimazione, e deve essere firmata dal capitano o padrone, o da chi ne fa le veci, e da due testimoni.

330. I funzionari di porto nello Stato ed i regi uffiziali consolari all'estero debbono accertare colla loro firma le annotazioni apposte sopra un ruolo, relative :

a) all'armamento e disarmamento ;

b) ai movimenti d'imbarco e sbarco, ed ai decessi delle persone appartenenti all'equipaggio di un bastimento ;

c) all'imbarco e sbarco dei passeggeri ;

d) alla consegna di imputati in istato di arresto.